EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;».

Conseguentemente, dopo la lettera), inserire la seguente:

a-*bis*) con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;», con le seguenti:

«razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114».

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera a), dopo la parola "personale", inserire le seguenti: "anche dirigenziale".

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "amministrazione centrale", inserire le seguenti: "ivi comprese le Forze di polizia".

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "servizi strumentali", inserire le seguenti: "anche mediante l'utilizzo di personale privo di qualifiche di polizia".

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "razionalizzazione delle funzioni di polizia", inserire le seguenti: "e anticendi".

Conseguentemente, dopo le parole "in quelle delle altre Forze di polizia", inserire le seguenti: "e in quelle del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e al loro spegnimento".

Crimi, Endrizzi, Morra

Emendamento Disegno di legge 1577

ART. 7

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole :
" revisione delle modalità di utilizzo delle forze dell'ordine, nell'ambito di operazioni speciali di prevenzione e repressione di reati ambientali, privilegiando il sistema del distacco su base volontaria al fine di ottenere un risparmio di spesa;"

CRIMI

Emendamento Disegno di legge 1577

ART. 7

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole :

"revisione delle modalità di utilizzo dell'esercito nell'ambito di calamità naturali prevedendo un ampliamento dei tempi di utilizzo e la semplificazione delle procedure di richiesta di intervento ;"

CRIMI

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "funzioni di polizia al", inserire la seguente: "solo".

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "funzioni di polizia", inserire le seguenti: ", valorizzando le specificità, "

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: ", con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia".

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: " razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;", inserire le seguenti: "ricognizione ed adeguamento delle indennità agli appartenenti delle Forze di polizia, al fine di riconoscere le specificità delle attività operative;"

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: " razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;", inserire le seguenti: "valorizzazione dei principi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;"

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: " razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;", inserire le seguenti: "riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;";

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-*bis)* con riferimento, in particolare, al Ministero dell'Interno, prevedere una significativa riduzione dei dipartimenti, nonché l'unificazione degli uffici, esclusivamente su base funzionale;

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera a), sostituire parole: ", con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia", con le seguenti: "con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con assorbimento in esso della polizia provinciale e dell'ISSPRA".

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera a), sostituire parole: ", con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia", con le seguenti: ", assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA".

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera a), sostituire parole: ", con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia", con le seguenti: ", assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA, nonché i corpi forestali delle regioni a statuto speciale".

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo le parole "alle imprese" aggiungere le seguenti: "anche sulla base dei risultati di consultazioni degli stessi sui vari servizi".

Fucksia, Crimi , Endrizzi

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Crimi, Nugnes, Moronese, Martelli, Endrizzi, Morra, Puglia

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: "b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari;".

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;"

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche;"

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;".

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;".

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti", con le seguenti: "razionalizzazione delle autorità indipendenti, anche al fine di evitare sovrapposizioni con gli uffici ministeriali".

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: ", in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato", con le seguenti: "coordinamento dell'Ufficio territoriale dello Stato".

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole : " confluenza nell'ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato".

Crimi, Endrizzi, Morra

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole "con organizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia," con le seguenti:

"e della tutela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento in un Corpo unico specializzato nel quale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e le Aziende Sanitarie Locali. Ai fini della ottimizzazione ed implementazione del controllo ambientale, il corpo opera in stretto collegamento con le procure presso i tribunali che, all'uopo, attivano sezioni ambientali specializzate; usufruisce di una banca dati investigativa unica accessibile ai magistrati delle sezioni specializzate ed ha competenza esclusiva in materia ambientale, di sicurezza agroalimentare e di tutela della salute."

Nugnes, Moronese, Martelli, Crimi

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

Art. 7

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole "con riorganizzazione di quelle del Corpo Forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia" con le seguenti: "con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agroalimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello Stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell' Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche e investigative, finalizzate al contrasto dei reati ambientali.

Nugnes, Moronese, Martelli, Crimi, Puglia

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

ART. 7

Al comma 1 lett. a), sopprimere le parole “ e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,”

Crimi, Endrizzi, Fattori

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

ART. 7

Al comma 1 lett. a), sostituire le parole “ e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,” con le seguenti: “anche attraverso l’assorbimento del personale delle polizie provinciali e l’unificazione dei Corpi forestali regionali”.

Crimi

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

ART. 7

Al comma 1 lett. a), sostituire le parole “ riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,” con le seguenti: “riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell’attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare”.

Crimi

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE A.S. 1577

ART. 7

Al comma 1 lett. a), sostituire le parole “ riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,” con le seguenti: “riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l’assorbimento del personale delle polizie provinciali e l’unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell’attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare”.

Crimi

EMENDAMENTO A.S. 1577

ART.7

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente :

« 3-*bis.* Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che disciplinino l'ottimizzazione dell'impiego del personale degli enti pubblici non economici al fine di prevedere che in caso di delibera in una regione dello stato di emergenza, ai pubblici dipendenti impiegati in servizi pubblici non essenziali nella regione interessata, siano concessi, su loro richiesta, permessi per collaborazione alle attività di soccorso alle popolazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : a) l'attestazione della partecipazione del dipendente alle attività in oggetto viene rilasciata dagli impiegati della protezione civile, delle forze dell'ordine, dagli operatori delle associazioni di volontariato riconosciute, che sono impegnati nelle stesse attività e nella stessa area, nonché degli impiegati dei Comuni interessati; b) i permessi vengono concessi, salvo diversa richiesta, per l'intera giornata; c) la durata della collaborazione alle attività di soccorso deve essere svolta per un periodo equiparato all'orario di lavoro, includendo il tempo necessario per gli spostamenti; d) la partecipazione ad attività di soccorso può consistere altresì nella gestione dei dati a distanza, in collaborazione con gli operatori pubblici e privati sopra indicati. In tal caso si svolge nel normale orario di lavoro e con l'utilizzo delle attrezzature comunemente usate dal dipendente».

SERRA, CRIMI, MORRA

EMENDAMENTO A.S. 1577

Articolo 7

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: " Al fine di dare attuazione alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1107, prevedere la completa parificazione del personale degli enti parco e agente di pubblica sicurezza, anche in relazione alle modalità di assicurazione e ai limiti previsti, equiparandoli al comparto sicurezza".

Moronese, Crimi, Endrizzi

EMENDAMENTO A.S. 1577

ART.7

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente :

ART.7-*bis*

*(*Razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare*)*

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal lº gennaio 2015:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;

b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2014 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti al lº gennaio 2015 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera *c)*, 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma l, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma l transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 31 dicembre 2014; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera *c)*, i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera *c)* del comma l hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma l transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 31 dicembre 2014, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma l, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.
6. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal lº gennaio 2015 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.
7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera *f)* è abrogata;
b) l'articolo 56 è abrogato;
c) all'articolo 57:
1) al comma 1, dopo le parole: «tribunali militari», sono aggiunte le seguenti: «ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-*bis*. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale.»;
3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-*bis*. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-*bis*, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello.»;
8. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera *a*) dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.
9. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 6 a 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

Buccarella, Crimi, Endrizzi